DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 20/2005.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 6 maggio 2005,

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1961, con il quale Cinecittà Holding S.p.A. è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visto il bilancio della Società suddetta relativo all'esercizio 2003, nonché le annesse relazioni, trasmessi alla Corte in adempimento al disposto dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Presidente di Sezione dott. Michele Umberto Francese e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione della Società per l'esercizio 2003;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze – oltre che del bilancio con

gli atti di corredo – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7, della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il bilancio per l'esercizio 2003 con gli atti di corredo di Cinecittà Holding S.p.A., l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società stessa.

ESTENSORE — *Michele U. Francese*

PRESIDENTE — *Luigi Schiavello*

Depositata in Segreteria il 10 maggio 2005.

IL DIRIGENTE SUPERIORE

(Dott. Cataldo Potenzi)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DI CINECITTÀ HOLDING S.P.A., PER L'ESERCIZIO 2003

S O M M A R I O

1. Premessa *Pag.* 13

2. Cinecittà Holding S.p.A. Configurazione della struttura. Attività nel 2003 » 14

3. L'assetto societario nel periodo di riferimento. Gli Organi » 18

4. Le Società del Gruppo » 23

5. Il bilancio di Cinecittà Holding S.p.A. nell'esercizio 2003 » 28

I. Stato Patrimoniale » 28

– Attivo » 31

– Passivo » 33

II. Conto Economico » 35

6. I risultati della gestione nell'esercizio 2003 » 39

7. Il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2003 » 42

8. Valutazioni conclusive » 47

PAGINA BIANCA

1. Premessa.

La gestione finanziaria di Cinecittà Holding S.p.A., al cui controllo questa Corte attende a norma dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958 n. 259, ha formato oggetto di referti al Parlamento fino al 2002[1].

Con la presente relazione la Corte riferisce sui risultati del controllo eseguito sulla gestione 2003, non escludendo, per motivi di correntezza, dati di aggiornamento fino alla data odierna con particolare riferimento allo sviluppo dell'assetto societario.

[1] Per l'esercizio 2002 v. atti parlamentari XIV legislatura Doc. (XV n. 239).

2. Cinecittà Holding S.p.A.. Configurazione della struttura. Attività nel 2003

Nelle precedenti relazioni al Parlamento sono state richiamate le varie fasi della evoluzione normativa che ha caratterizzato l'organismo pubblico in Italia preposto al perseguimento degli interessi culturali in materia di cinema.

A tali relazioni si rinvia pur ritenendo opportuno tuttavia richiamare la legge 4 novembre 1965 n. 1213 recante l'ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia e che ha costituito la legge base della stessa.

Tale legge è stata in massima parte abrogata dal decreto leg.vo 22 gennaio 2004 n. 28, entrato in vigore il 5 febbraio successivo, e che non ha quindi interessato il periodo di riferimento del presente referto.

Nel contesto normativo del cinema meritano anche menzione la legge 23 giugno 1993 n. 202 che trasforma l'Ente Cinema in S.P.A., ne assegna la vigilanza al Ministero dell'Economia e delle finanze e prevede sovvenzioni a carico del Fondo unico per lo spettacolo, in sostituzione di tutti i contributi preesistenti, nonchè la legge 9 agosto 1993 n. 292 recante la rivalutazione del capitale degli enti pubblici trasformati in S.P.A. tra cui l'Ente cinema. Merita inoltre menzione la legge n. 237 del 12 luglio 1999 con la quale, in attesa del riordino della disciplina generale delle partecipazioni azionarie dello Stato, Cinecittà è stata assoggettata alla vigilanza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali con l'attribuzione allo stesso Ministero della legittimazione all'esercizio dei diritti dell'azionista, permanendo la contribuzione a carico del Fondo unico per lo spettacolo.

Non possono non menzionarsi, sul piano operativo, le varie direttive del Ministro per i Beni e le attività Culturali tra cui quella del 27 febbraio 2000 e l'atto di indirizzo del 23 ottobre 2001, recanti una ricognizione e qualificazione della funzione di Cinecittà quale braccio operativo dello Stato nel perseguimento degli interessi pubblici in materia di cinema.

Un nuovo indirizzo è stato espresso con la direttiva 19 dicembre 2002 con la duplice finalità, di individuare da un lato le linee guida necessarie per la predisposizione, da parte della Holding e delle controllate, del programma di attività relativo all'anno 2003, e di anticipare dall'altro le direttrici del più complessivo processo di riorganizzazione del Gruppo.

Attesa la incidenza di detta direttiva nel periodo di riferimento, non è inopportuno richiamarne di seguito il contenuto. Con essa si è inteso invitare la Holding ad ottimizzare le risorse assegnate, attraverso anche l'adeguamento formativo dei dirigenti, dei quadri e del personale dipendente, in un contesto di coordinamento dei sistemi di gestione e di amministrazione dei servizi nonché dei modelli contrattuali adottati.

In particolare si è raccomandato:

a) di incrementare e razionalizzare i servizi Internet;
b) di provvedere ad un nuovo e maggiore sviluppo, attraverso l'Istituto Luce ed altri operatori nazionali ed europei del settore cinema, teso all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali;
c) di favorire la nascita di un polo di raccolta, analisi e diffusione sistematica di dati economici, qualitativi e anagrafici sul cinema italiano;
d) di attivare strategie per nuovi investimenti nonché favorire la partecipazione di una pluralità di operatori nazionali ed europei;
e) di utilizzare l'arte cinematografica come mezzo per conoscere la storia italiana ed europea;
f) di potenziare la funzione "educational" dell'Istituto Luce collaborando con la fondazione Scuola Nazionale del Cinema nell'intento anche di trovare accordi ai fini della produzione documentaristica interessando, altresì, operatori privati, Regioni ed enti locali;
g) di potenziare lo sfruttamento commerciale in Italia e all'estero, dell'Archivio storico dell'Istituto Luce migliorando la distribuzione dei film italiani ed europei attraverso la formazione di un pacchetto bilanciato di film di differenti generi. Da parte dello stesso Istituto Luce dovrà essere potenziata la gestione delle sale "circuito cinema" in favore della circolazione dei film italiani ed europei;
h) di avviare e massimizzare una progressiva privatizzazione dell'Agenzia "Italia Cinema" incentivando inoltre la promozione del cinema italiano all'estero. Su tale Agenzia si dirà meglio in seguito.

Sul piano della vigilanza della Holding, non è inutile ricordare che essa vigilanza ha riguardato nel tempo più Ministeri, essendo stata Cinecittà sottoposta prima alla vigilanza del Ministero delle Partecipazioni Statali, poi a

quella del Ministero dell'Industria, indi, del Tesoro per giungere - come già accennato - all'attuale collegamento col Ministero dei Beni e Attività Culturali di cui alla richiamata legge 237 del 1999.

Quest'ultimo collegamento appare molto significativo, in quanto pone in una nuova luce ed esalta la natura pubblicistica delle funzioni di Cinecittà cui viene riconosciuto il compito di coniugare i fini culturali perseguiti e la proficuità con l'economicità degli interventi attuati.

La configurazione giuridica di Cinecittà Holding è oggi quella di una società per azioni (S.p.A.) e quindi di un soggetto che opera in regime di diritto privato e che persegue, peraltro, finalità pubbliche essendo interesse dello Stato la produzione e la distribuzione di film aventi valenza culturalmente apprezzabile.

Cinecittà Holding attraverso interventi strategici nelle società partecipate, svolge compiti di finanziamento e di controllo, oltre che attività di impresa ora in espansione nell'osservanza di criteri di economicità, imprenditorialità ed efficienza. Attesa la sua natura di soggetto di diritto privato, essa si avvale di procedure e strumenti agili e snelli consentiti dal codice civile, nel quadro comunque di una linea strategica pubblica delineata in particolare dalle direttive e dagli indirizzi del Ministro per i Beni e le Attività culturali.

Tali direttive e indirizzi – va evidenziato – assegnano a Cinecittà il ruolo di centro di conseguimento di obiettivi programmatici, che concentrano l'attività di essa sulla promozione del Cinema italiano, oltre che sulla riconversione imprenditoriale dell'attività cinematografica, e sull'impegno nel restauro dei film storici di valenza culturale.

E' qui il caso di osservare che nell'anno 2003, a seguito del riportato atto di indirizzo del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, Cinecittà Holding è stata chiamata a ricoprire un ruolo incisivo di supporto alla cinematografia nazionale in tutte le fasi della filiera cinematografica, trasformando il proprio ruolo da società sponsor del settore ad operatore professionalizzato ed industriale della filiera stessa.

Particolare enfasi è stata posta – secondo quanto riferito dalla Holding - sulla necessità di favorire la diffusione ed il consumo del nostro cinema in Italia ed all'estero. Troppo spesso i film prodotti in Italia non hanno trovato e non trovano poi accesso alle sale cinematografiche compromettendo in questo modo ogni chance di visibilità sul mercato e di fatto rendendo sterile l'investimento